

M&C S.p.A.

Codice di comportamento per la gestione, il trattamento e la comunicazione delle informazioni relative a operazioni sulle azioni o altri strumenti finanziari ad esse collegati compiute da “Soggetti Rilevanti”

(INTERNAL DEALING CODE)

INDICE

INDICE.....	2
PREMESSA	3
1 - Oggetto	3
2 – Definizioni.....	3
3 – Ambito di applicazione.....	6
4 – Procedura per l’individuazione dei Soggetti Rilevanti e delle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti	6
5 – Obblighi informativi dei Soggetti Rilevanti nei confronti della Consob; termini e modalità di adempimento.....	8
6 – Obblighi informativi dei Soggetti Rilevanti nei confronti della Società; termini e modalità di adempimento.....	8
7 – Obblighi informativi della Società nei confronti del pubblico; termini e modalità di adempimento	9
8 – Ulteriori obblighi dei Soggetti Rilevanti.....	10
9 – Divieto di compimento di Operazioni Rilevanti (Black Period)	10
10 – Soggetto preposto all'attuazione del codice di comportamento.....	11
11 – Sanzioni.....	11
12 – Trattamento dei dati personali ed informativa <i>ex</i> articolo 13 d. l.gs. 196/2003.....	12
13 – Entrata in vigore	12
Allegato 1.....	13
Allegato 2.....	15

PREMESSA

1 - Oggetto

Il presente Codice di Comportamento (“**Codice**”) è stato emanato da M&C S.p.A. (di seguito “**M&C**” o la “**Società**”) fin dall’ammissione a quotazione delle sue azioni ed è stato in seguito modificato per recepire le modifiche normative via via introdotte. La presente versione del codice di comportamento (di seguito il “**Codice**”) recepisce in particolare il Regolamento (UE) n. 596/2014 del 16 aprile 2014 (di seguito il “**Regolamento MAR**”), il relativo regolamento di esecuzione UE 2016/523 del 10 marzo 2016 (il “**Regolamento di Esecuzione**”).

Il Codice è finalizzato a perseguire standard di efficienza informativa in termini di trasparenza ed omogeneità informativa nei confronti del mercato, disciplinando regole di comportamento ed obblighi informativi nei confronti della Società, di CONSOB e del pubblico relativamente alle operazioni compiute, anche per interposta persona, sulle Azioni della Società e sugli Strumenti Finanziari Collegati alle Azioni come meglio individuate nel Codice stesso, poste in essere dalla Società, dai Soggetti Rilevanti e/o dalle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti.

2 – Definizioni

In aggiunta ai termini eventualmente definiti in altre clausole del presente Codice, ai fini dello stesso, vengono date le seguenti definizioni, essendo inteso che i termini definiti al singolare si intendono definiti anche al plurale e viceversa:

2.1 Azioni: le azioni emesse dalla Società.

2.2 Informazioni Privilegiate: sono Informazioni Privilegiate, così come definite dall’art. 7 del Regolamento (UE) n. 596/2014 del 16 aprile 2014 (il “**Regolamento MAR**”) quelle informazioni:

- (a) **di carattere preciso**, ossia che:
 - (i) si riferiscono ad un complesso di circostanze esistente o che si possa ragionevolmente prevedere che verrà ad esistenza o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà;
 - (ii) sono sufficientemente specifiche da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell’evento di cui alla lettera (i) sui prezzi degli Strumenti Finanziari;
- (b) che non sono state rese pubbliche;
- (c) concernenti direttamente M&C o le Società Controllate (come di

- seguito definite); e
- (d) che, se rese pubbliche, potrebbero un effetto significativo sui prezzi degli Strumenti Finanziari, ossia che presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento.

Nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell'evento futuro, possono essere considerate informazioni aventi carattere preciso. Tale tappa intermedia è considerata un'informazione privilegiata se presenta anche gli altri criteri sopra menzionati riguardanti le informazioni privilegiate.

Sono in ogni caso Informazioni Privilegiate quelle che la normativa di riferimento qualifica come tali e i cui prevede obbligatoriamente la pubblicazione.

2.3 Operazioni Rilevanti: le operazioni di acquisto, vendita, cessione in garanzia o prestito, sottoscrizione o scambio delle Azioni o di Strumenti Finanziari Collegati alle Azioni (così come definiti dal Regolamento MAR) compiute, anche per interposta persona, da Soggetti Rilevanti o da Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti.

Sono, invece, escluse dalla definizione di Operazioni Rilevanti le operazioni:

- (a) effettuate tra i Soggetti Rilevanti e le Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti, come di seguito definite;
- (b) effettuate dalla Società e da società da essa controllate.
- Gli obblighi informativi di cui al presente Codice sussistono anche nel caso di esercizio da parte dei Soggetti Rilevanti di *stock option* qualora le azioni acquistate in base al diritto di opzione vengano rivendute sul mercato. La data dell'operazione sarà quella coincidente con la vendita delle azioni sul mercato e non quella di acquisto delle stesse dalla società in base all'esercizio del diritto di opzione. Per l'ammontare dell'operazione non si tiene conto del prezzo di acquisto delle azioni dalla Società in base all'esercizio del diritto di opzione ma si tiene conto del prezzo di vendita delle azioni sul mercato.

2.4 Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti: per Persone strettamente legate ai

Soggetti Rilevanti si intendono:

- (a) il coniuge non separato legalmente, i figli, anche del coniuge, a carico, e, se conviventi da almeno un anno, i genitori, i parenti e gli affini dei Soggetti Rilevanti (i "**Parenti**");

- (b) le persone giuridiche, le società di persone e i *trust* in cui un Soggetto Rilevante o uno dei Parenti sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione;
- (c) le persone giuridiche controllate, direttamente o indirettamente, da un Soggetto Rilevante o da un Parente;
- (d) le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un Soggetto Rilevante o di un Parente;
- (e) i *trust* costituiti a beneficio di un Soggetto Rilevante o di un Parente.

2.5 Soggetti Rilevanti: per Soggetti Rilevanti si intendono:

- (a) i componenti degli organi di amministrazione e i membri effettivi componenti il Collegio Sindacale della Società;
- (b) i soggetti che svolgono funzioni di direzione nella Società e dirigenti della Società che abbiano regolare accesso a Informazioni Privilegiate, come sopra definite, e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possano incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future della Società;
- (c) i componenti degli organi di amministrazione e i membri effettivi componenti il Collegio Sindacale, i soggetti che svolgono funzioni di direzione e i dirigenti che abbiano regolare accesso a Informazioni Privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possano incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future in una società controllata, direttamente o indirettamente, dalla Società;
- (d) chiunque altro detenga azioni in misura almeno pari al 10% del capitale sociale della Società (calcolata ai sensi dell'art.118 del Regolamento emittenti) nonché ogni altro soggetto che controlla l'emittente quotato (di seguito anche indicati come "**Azionisti Rilevanti**").

2.6 Società: M&C S.p.A.

2.7 Strumenti Finanziari Collegati alle Azioni: per Strumenti Finanziari Collegati alle Azioni si intendono:

- (a) gli strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di sottoscrivere, acquisire o cedere le Azioni;
- (b) gli strumenti finanziari di debito convertibili nelle Azioni o scambiabili con esse;
- (c) gli strumenti finanziari derivati sulle Azioni indicati dall'articolo 1, comma 3 del TUF;
- (d) gli altri strumenti finanziari, equivalenti alle Azioni, rappresentanti tali Azioni;
- (e) le azioni quotate emesse da società controllate dalla Società e gli strumenti di cui alle lettere (a), (b), (c) e (d) ad esse collegate;

- (f) le Azioni non quotate emesse da società controllate dalla Società, quando il valore contabile della partecipazione nella società controllata rappresenta più del 50% dell'attivo patrimoniale della Società, come risultante dall'ultimo bilancio approvato, e gli strumenti di cui alle lettere (a), (b), (c) e (d) ad esse collegate.

3 – Ambito di applicazione

- 3.1 Il Presidente, l'Amministratore Delegato e il Referente, come definito al successivo articolo 10, introdurranno nel presente Codice e nei relativi Allegati le modifiche rese necessarie da mutamenti che dovessero intervenire nelle disposizioni normative e regolamentari di tempo in tempo vigenti, riferendo in merito ad ogni modifica al Consiglio di Amministrazione alla prima riunione utile successiva.

4 – Procedura per l'individuazione dei Soggetti Rilevanti e delle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti

- 4.1 Il Referente, come definito al successivo paragrafo 10, consegnerà ai Soggetti Rilevanti, indicati al precedente paragrafo 2.5, lett. a), b) e c), rispettivamente all'atto dell'accettazione della nomina per quanto riguarda i Soggetti Rilevanti di cui al paragrafo 2.5 lett. a) e c), o all'atto dell'assunzione o nomina in qualità di dirigente ovvero del conferimento dell'incarico per quanto riguarda i Soggetti rilevanti di cui al paragrafo 2.5 lett. b) (insieme la “**Nomina**”), e comunque entro e non oltre 10 giorni dalla data della Nomina, copia del presente Codice nonché un modulo (Allegato 2) da compilare e restituire alla Società entro e non oltre 10 giorni dalla consegna indicando, oltre all'espressa presa d'atto e accettazione per iscritto del Codice e della sussistenza delle condizioni per essere considerato un Soggetto Rilevante, i propri recapiti e i dati delle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti.

- 4.2 Relativamente agli Azionisti Rilevanti per i quali risulti – dalle comunicazioni a CONSOB, richieste ai sensi dell'articolo 120 del TUF e degli articoli 117 e ss. del Regolamento Emittenti, ovvero da altre informazioni altrimenti disponibili – la titolarità di una partecipazione al capitale sociale della Società almeno uguale o superiore al 10% (la “**Partecipazione**”), il Referente, o altro incaricato della Società, provvederà a consegnare, entro e non oltre 10 giorni dalla notizia, comunque acquisita, circa la titolarità della Partecipazione, copia del presente Codice nonché un modulo (Allegato 2) da compilare e restituire alla Società entro e non oltre 10 giorni dalla consegna indicando, oltre all'espressa presa d'atto e l'accettazione per iscritto del Codice e del riconoscimento delle condizioni per essere considerato un Soggetto Rilevante di cui al successivo paragrafo

10.2 lett. a), i propri recapiti e i dati delle Persone ad essi strettamente legate.

- 4.3 All'atto della consegna di copia del Codice e dell'ulteriore documentazione ai sensi dei precedenti paragrafi 4.1 e 4.2, il Referente dovrà comunicare per iscritto ai Soggetti Rilevanti i propri recapiti, indicando, in particolare, il proprio numero di telefono, il numero di fax e l'indirizzo e-mail e di posta elettronica certificata. In caso di comunicazione di variazione di tali recapiti il Referente dovrà provvedere a consegnare ai Soggetti Rilevanti un documento che indichi eventuali aggiornamenti dei propri recapiti.
- 4.4 I Soggetti Rilevanti provvederanno a comunicare al Referente qualsiasi variazione inerente ai dati comunicati ai sensi del presente Codice tempestivamente e comunque entro 5 giorni dalla data in cui tale variazione si è verificata.
- 4.5 Ogni qualvolta il Codice verrà modificato e/o integrato, il Referente, o altro incaricato della Società, provvederà a trasmettere ai Soggetti Rilevanti copia del Codice e del modulo da compilare e restituire alla Società entro e non oltre 10 giorni dalla consegna con le informazioni di cui sopra.
- 4.6 Il Referente ha diritto di ottenere, entro 8 giorni dalla richiesta e mediante comunicazione scritta, da ogni Soggetto Rilevante ogni informazione, chiarimento e/o integrazione, anche relativa alle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti, necessaria e/o utile ai fini dell'attuazione delle previsioni di cui al Codice.
- 4.7 Le comunicazioni tra i Soggetti Rilevanti e la Società ai sensi del presente paragrafo dovranno essere effettuate per iscritto come segue:
- (i) se indirizzate alla Società, all'attenzione del Referente via fax al n. +39 02 72737177, brevi manu, ovvero a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: M&C S.p.A., Via Ciovassino 1/A, 20121, Milano o ancora al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: mecinv@legalmail.it;
 - (ii) se indirizzate ai Soggetti Rilevanti, agli indirizzi (eventualmente anche di posta elettronica) da questi indicati ai sensi dei precedenti paragrafi 4.1, 4.2 e 4.5, tramite posta elettronica certificata.
- 4.8 Il Referente provvederà a conservare ed a mantenere aggiornato, presso la sede della Società, un archivio cartaceo contenente la documentazione ricevuta dai Soggetti Rilevanti ai sensi del presente Codice.

5 – Obblighi informativi dei Soggetti Rilevanti nei confronti della Consob; termini e modalità di adempimento

- 5.1 I Soggetti Rilevanti di cui al paragrafo 2.4 lett. a), b) e c) comunicano alla CONSOB le Operazioni Rilevanti effettuate da loro stessi e/o dalle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti ad essi riferibili, entro tre giorni di mercato aperto a partire dalla data dell'effettuazione di tali Operazioni.
- 5.2 Gli Azionisti Rilevanti comunicano alla CONSOB le Operazioni Rilevanti effettuate da loro stessi e/o dalle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti ad essi riferibili entro la fine del quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'operazione.
- 5.3 Fermo restando quanto previsto dai precedenti paragrafi 5.1 e 5.2, all'atto dell'adesione al Codice e della comunicazione delle altre informazioni previste ai sensi dei precedenti paragrafi 4.1, 4.2 e 4.5, i Soggetti Rilevanti potranno fare richiesta alla Società di provvedere direttamente per loro conto alla comunicazione delle Operazioni Rilevanti a CONSOB. In questo caso i Soggetti Rilevanti dovranno anche comunicare alla Società la loro espressa assunzione degli obblighi di comunicazione di cui al successivo paragrafo 6.1 alla Società stessa. In tal caso, la Società provvederà ad adempiere, per conto dei Soggetti Rilevanti, all'obbligo di comunicazione nei confronti di CONSOB di cui ai suddetti paragrafi 5.1 e 5.2 nei termini ivi indicati, mediante trasmissione delle informazioni ricevute ai sensi del paragrafo 6.1.
- 5.4 Nel caso previsto dal precedente paragrafo 5.3, i Soggetti Rilevanti dovranno trasmettere alla Società la comunicazione prevista dai precedenti paragrafi 5.1 e 5.2 mediante compilazione e sottoscrizione del modulo riportato nell'Allegato 1.
- 5.5 I soggetti Rilevanti, se non si avvalgono della Società, dovranno comunicare l'operazione direttamente alla CONSOB, mediante compilazione e sottoscrizione del modulo riportato nel Regolamento di esecuzione (UE) 2016/523 del 10/03/2016, allegato al presente Codice.

6 – Obblighi informativi dei Soggetti Rilevanti nei confronti della Società; termini e modalità di adempimento

- 6.1 I Soggetti Rilevanti di cui al paragrafo 2.4 lett. a), b) e c), nel caso si avvalgano di quanto previsto al paragrafo 5.3 comunicano alla Società le Operazioni Rilevanti effettuate da loro stessi e/o dalle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti ad essi riferibili entro 24 ore di mercato aperto a partire dalla data dell'effettuazione di tali Operazioni.

6.2 I Soggetti Rilevanti di cui al paragrafo 2.4 lett. a), b) e c) dovranno trasmettere alla Società la comunicazione prevista dal precedente paragrafo 6.1 mediante compilazione e sottoscrizione del modulo riportato nell'Allegato 1, indirizzandola alla Società, utilizzando, di regola, entrambi i seguenti indirizzi di posta elettronica:
mecinv@legalmail.it
studio@segre.it

Qualora non sia possibile utilizzare la posta elettronica, le comunicazioni potranno essere inviate, con preavviso telefonico (al n. +39 02 727371 oppure al n. +39 011 5517), al fax n. +39 011 5517, oppure con consegna a mano sempre entro le suddette 24 ore, ad uno dei seguenti indirizzi:

M&C S.p.A.
c.a. Dott. Marco Viberti
Via Ciovassino 1/A
20121 Milano

M&C S.p.A
c/o Studio Segre
Via Valeggio 41
10129 Torino

Resta inteso che la Società potrà in ogni momento comunicare ai Soggetti Rilevanti, ai sensi del precedente paragrafo 4.7 (ii), ulteriori modalità di comunicazione ovvero le eventuali modifiche alle modalità sopra elencate.

7 – Obblighi informativi della Società nei confronti del pubblico; termini e modalità di adempimento

7.1 La Società è tenuta ad informare il pubblico in relazione alle informazioni ricevute ai sensi del precedente paragrafo 6.1, entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello del loro ricevimento, mediante invio dell'apposito modulo allegato al Regolamento di esecuzione (UE) 2016/523 del 10/03/2016:

(a) al meccanismo di diffusione e stoccaggio utilizzati abitualmente dalla Società che lo mette immediatamente a disposizione del pubblico;

(b) ad almeno due agenzie di stampa;

(c) contestualmente alla CONSOB, mediante invio alla casella PEC consob@pec.consob.it.

7.2 Gli Azionisti Rilevanti sono tenuti a mettere a disposizione del pubblico le informazioni relative alle Operazioni Rilevanti effettuate da loro stessi e/o dalle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti ad essi riferibili entro

la fine del quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'operazione, mediante invio di un comunicato:

(a) al meccanismo di diffusione e stoccaggio utilizzati abitualmente dalla Società che lo mette immediatamente a disposizione del pubblico;

(b) ad almeno due agenzie di stampa;

(c) contestualmente alla CONSOB mediante invio alla casella PEC consob@pec.consob.it.

7.3 Fermo restando quanto previsto dal precedente paragrafo 7.2, all'atto dell'adesione al Codice e della comunicazione delle altre informazioni previste ai sensi dei precedenti paragrafi 4.1, 4.2 e 4.5, gli Azionisti Rilevanti potranno fare richiesta alla Società di provvedere direttamente per loro conto alla comunicazione delle Operazioni Rilevanti al pubblico. In tal caso, purché le informazioni siano inviate dagli Azionisti Rilevanti entro la fine del decimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'operazione, la Società provvederà ad informare il pubblico in relazione alle informazioni ricevute entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello in cui la Società ha ricevuto le suddette informazioni, mediante invio di un comunicato:

(a) al meccanismo di diffusione e stoccaggio utilizzati abitualmente dalla Società che lo mette immediatamente a disposizione del pubblico;

(b) ad almeno due agenzie di stampa; e

(c) contestualmente alla CONSOB. mediante invio alla casella PEC consob@pec.consob.it.

8 – Ulteriori obblighi dei Soggetti Rilevanti

I Soggetti Rilevanti dovranno tempestivamente rendere noto alle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti la sussistenza delle condizioni in base alle quali tali ultime Persone sono tenute, a loro volta, a rispettare gli obblighi di comunicazione previsti dal Regolamento MAR.

9 – Divieto di compimento di Operazioni Rilevanti (Black Period)

Ai Soggetti Rilevanti è vietato effettuare operazioni per proprio conto direttamente o indirettamente sui titoli dell'emittente o su strumenti finanziari ad essi collegati per un periodo di 30 giorni di calendario antecedenti l'annuncio della Relazione Finanziaria Annuale e di quella Semestrale.

A tal fine, i Soggetti Rilevanti verranno tempestivamente informati, a cura del Referente, delle date in cui operano le restrizioni previste.

10 – Soggetto preposto all'attuazione del codice di comportamento

10.1 Il Consiglio di Amministrazione della Società ha nominato il soggetto preposto all'effettuazione delle comunicazioni previste ai sensi dell'articolo 19 del Regolamento MAR, stabilendone i limiti dei poteri e delle competenze, nonché l'eventuale remunerazione (il “**Referente**”). Il Consiglio di Amministrazione è competente anche per quanto riguarda la revoca e il rinnovo della nomina del Referente.

10.2 Il Referente provvede a:

- (a) verificare la corretta applicazione della procedura diretta ad identificare i Soggetti Rilevanti; aggiornare e conservare l'archivio di cui al precedente paragrafo 4.8;
- (b) curare, ai sensi del precedente paragrafo 4, l'informativa ai Soggetti Rilevanti della loro identificazione come tali e degli obblighi in capo agli stessi ai sensi del Codice, delle disposizioni di legge e di regolamento;
- (c) sottoporre ed ottenere da ciascun Soggetto Rilevante, ai sensi del paragrafo 4, una dichiarazione scritta avente ad oggetto la ricevuta, presa visione ed accettazione del Codice e dell'ulteriore documentazione prevista dal medesimo articolo;
- (d) effettuare, per conto della Società, ogni comunicazione a CONSOB e al mercato a cui, a norma del Codice, la Società sia chiamata;
- (e) vigilare sull'applicazione del Codice e riferire al Consiglio di Amministrazione della Società dell'eventuale opportunità di apportare al presente Codice modifiche e/o integrazioni significative.

11 – Sanzioni

11.1 Ferme restando le conseguenze di legge e di regolamento previste per l'inadempimento degli obblighi di cui all'articolo 19 del Regolamento MAR e dai relativi regolamenti di attuazione, i Soggetti Rilevanti che non adempiono correttamente agli obblighi di cui al Codice sono assoggettati ai provvedimenti disciplinari irrogabili ai sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro loro applicabili, da irrogarsi secondo il criterio di proporzionalità, in base alla gravità ed alla intenzionalità dell'infrazione commessa, tenendosi anche conto dell'eventuale reiterazione degli inadempimenti e/o delle violazioni ivi previste.

11.2 Nel caso in cui taluna delle suddette violazioni sia riferibile ai componenti degli organi della Società o di altre società dalla stessa controllate, della relativa violazione verrà fatta menzione nella relazione sulla gestione dell'organo di amministrazione della Società relativa al periodo nel quale la suddetta violazione è stata compiuta ovvero è stata accertata senza

pregiudizio di ogni opportuna ulteriore iniziativa o rimedio consentiti dalla vigente normativa ivi inclusa, in particolare, la revoca per giusta causa del componente dell'organo di amministrazione o di controllo.

12 – Trattamento dei dati personali ed informativa ex articolo 13 d. l.gs. 196/2003

Ciascun Soggetto Rilevante, mediante sottoscrizione del modulo di cui all'Allegato 2, fornisce il proprio consenso, ai sensi del d.lgs. 196/2003, al trattamento da parte della Società dei dati richiesti in applicazione del presente Codice, ai soli fini (i) delle comunicazioni a CONSOB e al mercato come richieste dal Regolamento MAR e dai relativi regolamenti di attuazione, in generale, dalla normativa applicabile e (ii) dell'inserimento, anche per sintesi, nel Bilancio, nella Relazione finanziaria Semestrale della Società, in applicazione delle vigenti normative.

Al Soggetto Rilevante sono attribuiti i diritti previsti dall'articolo 7 del d.lgs. 196/2003.

13 – Entrata in vigore

Le disposizioni di cui al presente Codice, approvato con delibera del Consiglio di Gestione di M&C del 17 marzo 2006 e successivamente modificato, sono entrate in vigore alla data di ammissione a quotazione delle azioni ordinarie di M&C sui mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana.

In data 29 settembre 2016 il presente Codice è stato da ultimo modificato per recepire le disposizioni introdotte dal Regolamento MAR.

ALLEGATO 1

ALLEGATO

Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e da persone a loro strettamente associate

1	Dati relativi alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione/alla persona strettamente associata	
a)	Nome	[Per le persone fisiche: nome e cognome.] [Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.]
2	Motivo della notifica	
a)	Posizione/qualifica	[Per le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione: indicare la posizione (ad esempio, amministratore delegato, direttore finanziario) occupata all'interno dell'emittente, del partecipante al mercato delle quote di emissione, della piattaforma d'asta, del commissario d'asta, del sorvegliante d'asta.] [Per le persone strettamente associate, — indicare che la notifica riguarda una persona strettamente associata a una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione; — nome e cognome e posizione della pertinente persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione.]
b)	Notifica iniziale/modifica	[Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.]
3	Dati relativi all'emittente, al partecipante al mercato delle quote di emissioni, alla piattaforma d'asta, al commissario d'asta o al sorvegliante d'asta	
a)	Nome	[Nome completo dell'entità.]
b)	LEI	[Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442.]
4	Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate	
a)	Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento Codice di identificazione	[— Indicare la natura dello strumento: — un'azione, uno strumento di debito, un derivato o uno strumento finanziario legato a un'azione o a uno strumento di debito; — una quota di emissione, un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissione o un derivato su quote di emissione. — Codice di identificazione dello strumento come definito nel regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]
b)	Natura dell'operazione	[Descrizione del tipo di operazione utilizzando, se necessario, i tipi di operazioni stabiliti dall'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2016/522 (1) della Commissione adottato a norma dell'articolo 19, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 596/2014 oppure uno degli esempi specifici di cui all'articolo 19, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 596/2014. A norma dell'articolo 19, paragrafo 6, lettera e), del regolamento (UE) n. 596/2014, indicare se l'operazione è legata all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni]

c)	Prezzo/i e volume/i	Prezzo/i	Volume/i
		<p>[Se più operazioni della stessa natura (acquisto, vendita, assunzione e concessione in prestito ecc.) sullo stesso strumento finanziario o sulla stessa quota di emissione vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in questo campo i prezzi e i volumi di dette operazioni, su due colonne come illustrato sopra, inserendo tutte le righe necessarie.</p> <p>Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo e la quantità, comprese, se necessario, la valuta del prezzo e la valuta della quantità, secondo la definizione dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</p>	
d)	Informazioni aggregate — Volume aggregato — Prezzo	<p>[I volumi delle operazioni multiple sono aggregati quando tali operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> — si riferiscono allo stesso strumento finanziario o alla stessa quota di emissione; — sono della stessa natura; — sono effettuate lo stesso giorno e — sono effettuate nello stesso luogo; <p>Utilizzare gli standard relativi ai dati per la quantità, compresa, se necessaria, la valuta della quantità, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</p> <p>[Informazioni sui prezzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> — nel caso di un'unica operazione, il prezzo della singola operazione; — nel caso in cui i volumi di operazioni multiple siano aggregati: il prezzo medio ponderato delle operazioni aggregate. <p>Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo, compresa, se necessaria, la valuta del prezzo, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</p>	
e)	Data dell'operazione	<p>[Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata.</p> <p>Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC.]</p>	
f)	Luogo dell'operazione	<p>[Nome e codice di identificazione della sede di negoziazione ai sensi della MiFID, dell'internalizzatore sistematico o della piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori dell'Unione in cui l'operazione è stata effettuata come definiti dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, o</p> <p>se l'operazione non è stata eseguita in una delle sedi di cui sopra, riportare «al di fuori di una sede di negoziazione».]</p>	

(¹) Regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione di taluni organismi pubblici e delle banche centrali di paesi terzi, gli indicatori di manipolazione del mercato, le soglie di comunicazione, l'autorità competente per le notifiche dei ritardi, il permesso di negoziare durante periodi di chiusura e i tipi di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione soggette a notifica (cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).

Allegato 2

Il sottoscritto/La sottoscritta _____

- preso atto di possedere le caratteristiche per essere considerato un Soggetto Rilevante di cui al Codice, quale approvato dal Consiglio di Gestione della Società in data 17 marzo 2006 e successivamente modificato;
- attestando di avere ricevuto copia dell'indicato Codice e di averne letto e compreso le disposizioni;
- consapevole degli obblighi giuridici posti a suo carico dall'indicato Codice e delle sanzioni previste in caso di inosservanza degli obblighi medesimi

TUTTO CIÒ PREMESSO

- (i) dichiara di conoscere ed accettare le disposizioni del Codice e di impegnarsi con la massima diligenza, per quanto di propria competenza, alla osservanza delle stesse;
- (ii) indica i seguenti recapiti personali: n. tel. [●], n. fax [●] e indirizzo email [●];
- (iii) indica i seguenti nominativi delle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti: [●],[●].

(Data)

(Firma)

Ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 196/2003, il Sottoscritto/la Sottoscritta presta, inoltre, il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nel presente modulo da parte della Società per le finalità di cui all'informativa prevista dall'articolo 12 del presente Codice. Al Soggetto Rilevante sono attribuiti i diritti previsti dall'articolo 7 del d.lgs. 196/2003.

(Data)

(Firma)